

# SENATO DELLA REPUBBLICA: RIFORMA O ELIMINAZIONE?

## In premessa: due strade

Di fronte alla proposta di trasformazione del Senato in un'Assemblea non elettiva, rappresentativa soltanto degli enti territoriali, è forse preferibile immaginare una soluzione che preveda l'eliminazione del Senato e il passaggio al **monocameralismo** (che pure può prevedere inconvenienti dal punto di vista della qualità della legislazione, la stabilità dell'ordinamento e le garanzie, a partire da quelle costituzionali).

Non si può ridurre il Senato a una sorta di conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, organo solo di secondo livello, con senatori che starebbero già facendo altro e che non potrebbero certo occuparsi di tutto quello che riguarda un ramo del Parlamento (né sarebbe razionale lo facessero), a meno di non volerlo impoverire fino a renderlo di fatto del tutto marginale sotto ogni aspetto a partire da quello legislativo.

Si può immaginare, in alternativa, **una riduzione dei parlamentari sia alla Camera sia al Senato**, nelle stesse proporzioni di ciò che comporterebbe un'eliminazione del Senato. In questo modello, ci sarebbe l'elezione di **un Senato su base regionale, che però non deve dare la fiducia**, con eventuale integrazione di alcuni **rappresentanti delle Regione italiane**, in un numero limitato, due per Regione. Ciò comporterebbe un chiaro riferimento territoriale, senza svuotare totalmente il lavoro di una delle due Camere.

Un po' più in dettaglio:

## Riforma (o eliminazione) del Senato?

1. Non si parte da zero. Ogni intervento riformatore deve inserirsi nel contesto storico-politico di riferimento. Il momento non sembra consentire grandi riforme, ma aggiustamenti volti a migliorare funzionalità, efficienza ed economicità delle istituzioni. A questo mira la riforma del bicameralismo.

2. Quali obiettivi?

- a) maggiore **stabilità** governativa;
- b) maggiore **celerità** e **semplificazione** dei procedimenti (legislativi e altro...);
- c) **raccordo** – nella massima istanza rappresentativa – tra il livello centrale e quello decentrato.

### 3. Quali riforme possibili?

Per rispondere ai punti a) e b) si potrebbe optare per: monocameralismo o bicameralismo differenziato a prevalenza Camera; per rispondere al punto c) servirebbe un Senato maggiormente legato ai territori e alle loro istituzioni.

### 4. La riforma proposta

Il senso complessivo è quello di rispondere all'esigenza di semplificazione, valorizzazione dei territori e indirettamente anche riduzione dei costi (i parlamentari diminuiscono complessivamente di circa il 25%, con una riduzione del 30% delle loro indennità i relativi costi sarebbero dimezzati).

La proposta si preoccupa anche di incidere sul minor numero di articoli possibile – per quanto necessario a raggiungere gli obiettivi – al fine di agevolare una (rapida) approvazione.

I punti:

a. composizione: elezione diretta ma con due modifiche volte a valorizzare la dimensione territoriale: I) espressa previsione (accanto alla “base regionale”) del fatto che la legge elettorale deve assicurare una adeguata rappresentanza dei territori; II) il numero minimo di senatori per Regione aumenta percentualmente in modo sensibile (andando nella direzione di una maggiore parità degli enti territoriali tipica delle Camere in cui si intende valorizzare le autonomie, se non gli stati federati, e che ha il massimo riconoscimento nel Senato Usa dove tutti gli Stati hanno lo stesso peso).

Si potrebbe valutare, sulla scorta di alcune esperienze straniere (ad esempio Spagna), di introdurre anche una quota minoritaria eletta dai Consigli regionali, lasciando eventualmente agli stessi – anche in ossequio all'art. 122 Cost. relativamente alle incompatibilità – **la scelta tra elezione interna o esterna**. In questo caso, naturalmente, il numero dei senatori elettivi si ridurrebbe in corrispondenza.

Il ‘nuovo’ Senato potrebbe essere così composto (art. 57):

Il Senato della Repubblica è composto da duecentoventi membri.  
Centottantadue senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Trentotto senatori sono eletti dai Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ogni Consiglio regionale elegge, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori. Il Molise e la Valle d'Aosta ne eleggono uno.

b. funzioni legislative: il potere legislativo è esercitato da entrambe le Camere (con le differenze specificate). Questo offre una migliore qualità della legislazione e una maggiore stabilità dell'ordinamento rispetto ad ipotesi monocamerale.

Le novità sono: 1) presentazione dei d.d.l. del Governo necessariamente alla Camera dei deputati; 2) voto del Senato solo eventuale e comunque con voto prevalente definitivo della Camera dei deputati; 3) mantenimento della legge bicamerale soltanto in ipotesi limitate (da specificare oltre ovviamente al caso delle leggi costituzionali).

c. funzioni di indirizzo e controllo: il Senato non vota la fiducia (seppure il Presidente del Consiglio vi si rechi una volta formato il Governo per esporre il programma), ma mantiene gli altri poteri di indirizzo e controllo.

*Si potrebbe valutare, considerato da un lato che il Senato finisce per essere meno legato al Governo e, d'altro lato, che sulle nomine sarebbe opportuno richiedere maggiore trasparenza che questa Camera si veda riconosciuto un potere di advice and consent nei confronti delle nomine del Governo.*